

RPU. n. 8/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 13 ottobre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 8/2022, depositato nell'interesse di **Francesco Ajello**, nato a Messina il 01/03/1954 C.F. JLLFNC54C01F158K, residente in Messina alla Via Cremona n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Pruiti Ciarello, giusta procura in atti

ricorrente,

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.09.2022 Francesco Ajello ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Edoardo Bucca, una "*proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, co. 1, legge n. 3/2012*".

Con decreto del 29.09.2022, il GD designato (dott. Minutoli), previa riqualificazione della domanda come ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissato l'udienza del 21 dicembre 2022.

All'udienza dell'11 aprile 2023, il GD designato (dott.ssa Bisignano), ha disposto che il gli avv.ti Ciarello e Bucca provvedessero al deposito della documentazione mancante. All'udienza del 9 giugno 2023, il GD designato (dott.ssa Bisignano), ha disposto che il piano di ristrutturazione dei debiti fosse rimodulato tenendo conto delle osservazioni di Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate, ed altresì che fosse prodotta attestazione aggiornata sull'eventuale debito Inps; e fissato l'udienza del 13 ottobre 2023.

Il Gestore della Crisi ha quindi depositato in data 9.10.2023 la rimodulazione del piano di ristrutturazione dei debiti in conformità a quanto richiesto dal GD.

Infine, per l'udienza del 13 ottobre 2023 fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente e il Gestore della Crisi hanno depositato note scritte.

Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano da ultimo rimodulato dal Gestore della Crisi è così articolato: "*con il ricorso per la ristrutturazione ex art. 68 L.14/2019 il sig. Francesco Ajello con l'assistenza del sottoscritto Gestore della Crisi dichiarava i propri debiti specificando che nei confronti della Agenzia delle Entrate era esposto per un ammontare di €. 111.583,30; con le osservazioni mosse dalla Agenzia delle Entrate con la nota depositata in data 19/04/2023 veniva specificato che il credito vantato era composto da €. 89.506,36 per crediti già cartellizzati e da €. 22.076,94 per crediti non ancora cartellizzati per un totale di €. 111.583,30 per*



come dichiarato dal ricorrente nel ricorso; veniva specificata nelle osservazioni la sussistenza di un ulteriore credito di €. 6.840,52 per oneri propri dell'Agente della Riscossione.

L'Agente della Riscossione dal canto suo con nota del 06/04/2023 muoveva delle osservazioni che attenevano alla titolarità del credito esposto dal ricorrente, ma non ne contestavano l'ammontare, né affermava l'esistenza di altro credito suo proprio". Esaminato l'estratto di ruolo il Gestore della Crisi ha evidenziato che "Alla luce di tali iscrizioni l'Agenzia delle Entrate – Amministrazione Finanziaria vanta un credito di €. 111.583,30 conformemente a quanto dichiarato dal sig. Ajello in ricorso; L'INPS con nota del 07/04/2022 allegata al ricorso per ristrutturazione, specificava che nei confronti del sig. Ajello Francesco non sussistevano crediti o debiti, diversamente dall'estratto di ruolo emerge un credito di €. 83.133,72, così come emergono altre piccole esposizioni (Prefettura Messina €. 448,72 – Camera di Commercio €. 201,82 – Comune di Messina €. 265,88 – Regione Sicilia €. 475,33); alla luce di quanto sopra il sottoscritto gestore riformula il progetto di ristrutturazione e ritenuto che per le ragioni di cui alla relazione particolareggiata il sig. Ajello può mettere a disposizione la somma di €. 650,00/700,00 mensili il nuovo piano di ristrutturazione potrebbe essere il seguente:

creditori	prelazione	crediti	%	sodisfacimento
ADE	priv	111.583,30 €	0,37 €	41.285,82 €
INPS	priv	83.133,72 €	0,37 €	30.759,48 €
PREF.ME	priv	448,72 €	0,37 €	166,03 €
CAMCOM	priv	201,82 €	0,37 €	74,67 €
COM.ME	priv	265,88 €	0,37 €	98,38 €
REG.SIC	priv	475,33 €	0,37 €	175,87 €
COM.SAP	priv	2.825,30 €	0,37 €	1.045,36 €
ADERISC	chir	6.840,52 €	0,10 €	684,05 €
UNICREDIT	chir	25.000,00 €	0,10 €	2.500,00 €
totali		198.934,07 €		76.789,66 €

La durata del piano non potrà essere inferiore a dieci anni come da prospetto", ovvero il piano di ammortamento allegato.

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità giuridica della proposta ex art. 67 CC.II. si è già pronunciato il Giudice originariamente designato con decreti depositati in data 29.09.2022 ed in data 29.03.2023 (ai quali ci si riporta), con cui è stata anche accertata la completezza della documentazione prodotta.

Come risulta dalla relazione del professionista nominato quale Gestore dall'Organo di Composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina, avv. Edoardo Bucca, il sig. Francesco Ajello si trova in situazione di sovra indebitamento ex art 2 comma 1 lett. A) B) e C) ossia in uno stato di crisi o di insolvenza.

Il ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D.Lgs 14/2019 ed ha dichiarato di avere i requisiti soggettivi e oggettivi (secondo i documenti dal medesimo forniti) ovvero: a) Di essere soggetto non assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica; b) Di versare in situazione di sovra indebitamento, da come si evince dalla ricostruzione della situazione economica-finanziaria contenuta nella proposta di ristrutturazione; c) Di non essere già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; d) Di non aver determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave o malafede o frode; e) Che la documentazione fornita e depositata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, "Le cause della situazione di sovra indebitamento del sig. Ajello Francesco trovano origine nella carriera imprenditoriale della



moglie dello stesso sig.ra Maria Grazia Bonanno, la quale in data 01/12/1995 veniva iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane come ditta individuale "Bonanno Maria Grazia" avente ad oggetto la gestione della Boutiques di moda dedita all'attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, con socia unica la sig.ra Maria Grazia Bonanno, stilista di esperienza quarantennale; in data 27/10/2007 la ditta individuale cessava la propria attività e trasferiva l'azienda in favore della società "Gruppo M.G. Bonanno alta moda s.a.s." (C.F. e P.IVA 02938790835) con socia accomandante il sig. Nunnari Silvestro ed accomandataria la sig.ra Bonanno Maria Grazia, con la prospettiva di incrementare ed espandere il proprio brand considerata la superba qualità dei prodotti d'alta sartoria offerti. Nel 2010 però le iniziali prospettive venivano meno anche in considerazione del recesso dalla società del socio accomandante il quale cedette la propria quota del valore nominale del 47,05% del capitale sociale alla sig.ra Bonanno per un ammontare di €. 233.000,00. Socio accomandante della società veniva nominata la sig.ra Ajello Patrizia, figlia della sig.ra Bonanno, e considerati i costosi investimenti effettuati per l'acquisto dei macchinari e di materie prime, i creditori pretesero la presenza di un garante che venne individuato nella persona del sig. Ajello Francesco. Profondamente colpita da tali eventi societari la Gruppo M.G. Bonanno Alta Moda s.a.s. subiva anche la crisi economica globale che determinava l'inesorabile declino della stessa e di conseguenza la impossibilità di mantenere i propri impegni con i dipendenti i quali proposero istanza per la dichiarazione di fallimento innanzi il Tribunale di Messina. La Gruppo M.G. Bonanno Alta Moda s.a.s. nonché la socia accomandataria sig.ra Maria Grazia Bonanno in data 31/05/2016 venivano dichiarati falliti dal Tribunale di Messina. Il sig. Francesco Ajello, rimasto fuori dalle vicende societarie e dal dichiarato fallimento, dovette necessariamente rispondere ai creditori nella propria qualità di garante e fideiussore della sig.ra Bonanno e si è ritrovato così onerato della posizione debitoria tanto rispetto a Riscossione Sicilia, quanto alla garanzia prestata a Unicredit Banca, oggi Prisma SPV, quanto ancora nei confronti del socio receduto, sig. Silvestro Nunnari e per esso, deceduto, nei confronti dell'erede Flora Crapanzano, e del curatore fallimentare della stessa Avv. Giancarlo Rizzo Nervo. [...] Il sig. Ajello, in conseguenza delle vicende come sopra esposte, ha dovuto subire l'espropriazione forzata dell'unico immobile di proprietà dello stesso e trasferirsi in un appartamento in locazione a Messina per un canone di €. 700,00 come da contratto di locazione allegato alla documentazione prodotta."

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.



Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, può contare sulla sola entrata da retribuzione. Il Gestore evidenzia che *“Il sig. Francesco Ajello è consulente finanziario della FINECO Bank S.p.A. dalla quale percepisce un reddito medio di circa € 2.500,00 mensili alle quali si aggiungono circa € 800,00 erogata dall'INPS per un reddito totale di circa € 3.300,00 mensili per come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate; è intestatario di un'autovettura MODUS della Renault targata CY727SL immatricolata in data 29/09/2005 di scarso valore commerciale; non è titolare di beni immobili essendo stato espropriato dell'unico appartamento di sua proprietà con procedura esecutiva immobiliare n. 261/2013 R.G.E. promossa dal Fall. Flora Crapanzano. Il sig. Ajello, unico percettore di reddito del nucleo familiare, vive a Messina via Cremona n. 5 in casa in affitto, giusto contratto di locazione allegato alla documentazione prodotta in forza del quale corrisponde un canone di € 700,00 mensili all'arch. Giovanni Garufi, unitamente alla propria famiglia composta dalla moglie Maria Grazia Bonanno e dalla figlia Ajello Patrizia. Le spese necessarie per assicurare all'intero nucleo familiare un tenore di vita dignitoso, ammontano ad € 1.950,00 mensili circa di cui € 700,00 per canone di locazione, € 500,00 per spese di luce, Gas e telefonia ed € 250,00 per spese condominiali, beni di prima necessità, benzina e spese per l'autovettura, spese mediche, imposte e tasse, oltre € 500,00 per spese relative al vitto necessario per l'intera famiglia che, come sopra detto grava per intero sulle spalle del richiedente.”*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da parte del ceto creditorio: *“con il ricorso per la ristrutturazione ex art. 68 L.14/2019 il sig. Francesco Ajello con l'assistenza del sottoscritto Gestore della Crisi dichiarava i propri debiti specificando che nei confronti della Agenzia delle Entrate era esposto per un ammontare di € 111.583,30; con le osservazioni mosse dalla Agenzia delle Entrate con la nota depositata in data 19/04/2023 veniva specificato che il credito vantato era composto da € 89.506,36 per crediti già cartellizzati e da € 22.076,94 per crediti non ancora cartellizzati per un totale di € 111.583,30 per come dichiarato dal ricorrente nel ricorso; veniva specificata nelle osservazioni la sussistenza di un ulteriore credito di € 6.840,52 per oneri propri dell'Agente della Riscossione. L'Agente della Riscossione dal canto suo con nota del 06/04/2023 muoveva delle osservazioni che attenevano alla titolarità del credito esposto dal ricorrente, ma non ne contestavano l'ammontare, né affermava l'esistenza di altro credito suo proprio”*, ed ancora che *“Alla luce di tali iscrizioni l'Agenzia delle Entrate – Amministrazione Finanziaria vanta un credito di € 111.583,30 conformemente a quanto dichiarato dal sig. Ajello in*



ricorso; L'INPS con nota del 07/04/2022 allegata al ricorso per ristrutturazione, specificava che nei confronti del sig. Ajello Francesco non sussistevano crediti o debiti, diversamente dall'estratto di ruolo emerge un credito di €. 83.133,72, così come emergono altre piccole esposizioni (Prefettura Messina €. 448,72 – Camera di Commercio €. 201,82 – Comune di Messina €. 265,88 – Regione Sicilia €. 475,33);”.

In proposito, il piano (proposta) come da ultimo rimodulato appare, al contempo, soddisfacente delle ragioni creditorie e sostenibile per il proponente avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso, tenuto conto il sig. Ajello non è titolare di alcun bene immobile, così come del resto neanche la moglie convivente.

L'importo mensile complessivo della rata, frutto della sommatoria della quota parte di ciascuna posizione debitoria è pari ad € 666,00/711,00, che è sostenibile tenuto conto che il sig. Francesco Ajello è consulente finanziario della FINECO Bank S.p.A. dalla quale percepisce un reddito medio di circa € 2.500,00 mensili alle quali si aggiungono circa €. 800,00 erogata dall'INPS per un reddito totale di circa €. 3.300,00 mensili per come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate.

Detto piano di ristrutturazione, così come sopra modificato dai debitori, appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, preso atto della perdita dell'unico immobile di proprietà del ricorrente in forza della procedura esecutiva immobiliare n. 261/2013 R.G.E., quale garante della moglie sig.ra Bonanno Maria Grazia, dichiarata fallita in data 31/05/2016.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti, ovvero che i debiti esposti dalla parte istante derivano dalle garanzie prestate in favore della sig.ra Maria Grazia Bonanno e non dipendono da finanziamenti concessi al sig. Ajello senza tenere conto del merito creditizio dello stesso.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **Francesco Ajello**, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con note depositate in data 9.10.2023;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria



all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 19.10.2023

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

